COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO

PROVINCIA DI MILANO

REGOLAMENTO DISTRETTUALE PER LA CONCESSIONE DI BUONI SOCIO ASSISTENZIALI

•

Allegato a delibera C.C. N° .....35..... del .08.06.04.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giacomo dell'Olio

IL PRESIDENTE C.C.
F.to Vittorio Farchi

SETTORE SERVIZI SOCIALI

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Finalità
Art. 3 - Il buono socio assistenziale a sostegno della domiciliarietà
Art. 4 - Il buono socio assistenziale a sostegno della natalità
Art. 5 - Il buono socio assistenziale progettuale a sostegno della fragilità
Art. 6 - Limiti per l'erogazione di buoni socio assistenziali
Art. 7 - Definizione di nucleo familiare

TITOLO II - IL BUONO SOCIO ASSISTENZIALE A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARIETA'

Art. 8 - Destinatari specifici e finalità di utilizzo
Art. 9 - Entità e durata del buono
Art. 10 - Procedura per l'erogazione dei buoni a sostegno della domiciliarietà
Art. 11 - Modalità di presentazione delle domande
Art. 12 - Formazione delle graduatorie
Art. 13 - Decadenza o sospensione del diritto alle prestazioni

TITOLO III - IL BUONO SOCIO ASSISTENZALE A SOSTEGNO DELLA NATALITA'

Art. 14 - Destinatari specifici e finalità di utilizzo
Art. 15 - Entità del buono e durata
Art. 16 - Procedura per l'erogazione dei buoni a sostegno della natalità
Art. 17 - Modalità di presentazione delle domande
Art. 18 - Formazione della graduatoria
Art. 19 -Sospensione o decadenza del diritto alle prestazioni

TITOLO IV - IL BUONO SOCIO ASSISTENZIALE A SOSTEGNO DELLA FRAGILITA'

Art. 20 - Destinatari specifici e finalità di utilizzo
Art. 21 - Entità e durata del buono
Art. 22 - Modalità di presentazione delle domande

TITOLO V - NORME FINALI

Art. 23 - Applicazione e decorrenza
Art. 24 - Controllo e sanzioni
Art. 25 - Utilizzo dati personali
Art. 26 - Pubblicità del regolamento

TITOLO 1
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/90 e del Decreto Legislativo 109/98 e successive integrazioni e modificazioni, i criteri e le modalità, condivise dai comuni di ALBIATE, BESANA IN BRIANZA, BIASSONO, BRIOSCO, CARATE BRIANZA, LISSONE, MACHERIO, RENATE, TRIUGGIO, SOVICO, VEDANO AL LAMBRO, VEDUGGIO CON COLZANO, VERANO IN BRIANZA, per la concessione dei buoni socio assistenziali così come previsti dall'art. 22 della L 328/00 e dalle Deliberazioni di Giunta Regionale in Materia (n VII/7069 del 11.11.2001)-

Art. 2
Finalità

1. Il buono socio assistenziale si configura quale strumento volto a rispondere a diversi tipi di bisogni. Nel pieno rispetto del Preliminare al Piano di Zona del Distretto di Carate B.za (MI) si individua pertanto la necessità di suddividere tale previdenza economica in diverse tipologie, rendendo tale strumento più flessibile e vicino alle situazioni problematiche emergenti in ogni singolo contesto comunale, per sua natura attualmente non omogeneo rispetto alle esperienze ed i servizi del territorio confinante.

2. Pertanto si individuano le seguenti tre tipologie di buoni socio assistenziali:
   - Il buono socio assistenziale a sostegno della domiciliarietà
   - Il buono socio assistenziale a sostegno della natalità
   - Il buono socio assistenziale progettuale a sostegno della fragilità

3. In ogni caso previsto dal presente regolamento, l'erogazione del buono socio assistenziale non è dovuto ma è subordinato alle effettive risorse stanziate nei corrispondenti capitoli di bilancio di ciascun ente.

Art. 3
Il buono socio assistenziale a sostegno della domiciliarietà

1. Il buono socio assistenziale a sostegno della domiciliarietà è finalizzato a:
   - favorire la permanenza al domicilio delle persone non autosufficienti per cause legate all'età o allo stato di disabilità fisica, psichica o sensoriale, limitando o ritardando il ricorso al ricovero in strutture di tipo residenziale;
   - promuovere la solidarietà sociale, attraverso la valorizzazione delle iniziative delle persone e dei nuclei familiari che assumono compiti di accoglienza e cura di persone anziane e/o affette da disabilità fisiche, psichiche o sensoriali con problemi di non autosufficienza;
   - favorire il superamento delle situazioni di svantaggio socio-economico riconoscendo economicamente l'attività di cura prestata dalla famiglia e/o dalla rete di solidarietà sociale presente accanto a persone minori, anziane e/o affette da disabilità fisiche, psichiche o sensoriali con problemi di autosufficienza e fragilità.

2. Il buono socio assistenziale a sostegno della domiciliarietà è destinato alle seguenti tipologie di persone residenti nei singoli Comuni del Distretto di Carate Brianza:
   - adulti ed anziani non autosufficienti parziali e totali
   - malati terminali o affetti da gravi patologie
   - disabili e portatori di handicap.

Art. 4
Il buono socio assistenziale a sostegno della natalità

1. Il buono socio assistenziale a sostegno della natalità è finalizzato ad assicurare un sostegno economico adeguato ai nuclei familiari con minori da 0 a 3 anni per facilitare la conciliazione delle responsabilità genitoriali, favorire le pari opportunità e la prevenzione della vulnerabilità economica.

Art. 5
Il buono socio assistenziale progettuale a sostegno della fragilità

1. Il buono socio assistenziale progettuale a sostegno della fragilità è finalizzato a favorire il superamento delle situazioni di svantaggio socio-economico in base a specifici progetti di sostegno del singolo o del nucleo familiare.

2. Il buono socio assistenziale progettuale a sostegno della fragilità è destinato prevalentemente alle seguenti tipologie di persone residenti nei singoli Comuni del Distretto di Carate Brianza:
   - emarginati sociali con problemi di dipendenza
   - ex carcerati con problemi di integrazione sociale e lavorativa
   - persone in situazione di povertà estrema
   - minori a rischio di devianza o emarginazione sociale
   - famiglie con esigenze di sostegno alla genitorialità

Art. 6
Limiti per l'erogazione di buoni socio assistenziali

1. L'interessato ad uno dei buoni socio assistenziali deve presentare all'ufficio competente, o ai centri di assistenza fiscale, la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) debitamente compilata, come da modello allegato a) a norma della Legge 4.1.1968, n. 15, del DPR 445 del 28.12.00 e successive integrazioni e modificazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente ISEE. La dichiarazione viene quindi elaborata utilizzando il sistema informatico all'uopo predisposto dall'INPS al fine di ottenerne l'attestazione dell'indicatore della situazione economica equivalente. Tale attestazione, della validità di 12 mesi, è poi contestualmente inserita nella banca dati del sistema informativo nazionale istituita dallo stesso INPS. La banca dati INPS è accessibile da ogni Amministrazione Pubblica, anche ai fini dei controlli di cui al successivo art. 24.

2. Sarà cura dell'interessato o della persona di riferimento segnalare eventuali variazioni significative anagrafiche, reddituali e patrimoniali, che portino a una modificazione dell'attestazione ISEE.

3. L'interessato dichiarerà altresì di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, potrebbero essere eseguiti controlli, anche da parte della Guardia di Finanza, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine, il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.

4. L'interessato dichiarerà altresì di essere a conoscenza che i dati e le informazioni inerenti la dichiarazione ISEE, secondo quanto sopra specificato, vengono trattati e gestiti dal Comune o dall'agenzia esterna individuata dall'Ente, mediante collegamenti informatici, nel rispetto del Decreto Legislativo 196/03.

5. Sono esclusi dall'erogazione dei buoni socio assistenziali i singoli o i nuclei familiari aventi ISEE superiore agli importi sotto specificati:
   - € 18.500 per il buono socio assistenziale a sostegno della domiciliarietà;
   - € 22.500 per il buono socio assistenziale a sostegno della natalità;
   - € 15.500 per il buono socio assistenziale progettuale a sostegno della fragilità.

Art. 7
Definizione di nucleo familiare

1. La valutazione della situazione economica di chi richiede il buono socio assistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare quale risulta alla data della presentazione della domanda e come definito dal DPCM 242 del 4.4.01.

2. Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare, (secondo quanto risulta dallo stato di famiglia) composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con cui convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.

TITOLO II
IL BUONO SOCIO ASSISTENZIALE A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARIETÀ

Art 8
Destinatari specifici e finalita' di utilizzo

1. Il buono socio assistenziale a sostegno della domiciliarietà è destinato esclusivamente a coprire i costi di cura ed assistenza domiciliare a favore della persona fragile e bisognosa di sostegno (anziani e disabili).

2. Le prestazioni assistenziali da garantirsi al domicilio, consistono in:
   - cura dell'igiene personale
   - aiuto nell'alzata e messa a letto
   - aiuto nell'assunzione e/o somministrazione dei pasti
   - assistenza e aiuto nella deambulazione, mobilizzazione, vestizione e nella gestione delle altre attività quotidiane
   - prevenzione delle piaghe da decubito
   - controllo e sorveglianza diurna e per il riposo notturno

- aiuto o controllo nell'espletamento delle normali attività quotidiane, sia all'interno dell'abitazione sia in rapporto con l'esterno
- mobilità sul territorio
- assistenza ad personam presso luoghi esterni al domicilio

3. Tali prestazioni possono essere rese:
   - dai familiari conviventi o non conviventi, che dimostrino di provvedere all'assistenza dei propri congiunti in modo continuativo e funzionale al bisogno;
   - da persone appartenenti alla rete di volontariato, sia singoli che associati;
   - da associazioni di volontariato, per servizi di assistenza e cura generici, non specialistici né sanitari;
   - da figure amicali e di vicinato;
   - da personale badante in possesso dei requisiti fissati da ogni singola amministrazione.

4. Dovrà essere individuato all'interno o all'esterno della famiglia un soggetto di riferimento che sarà l'interlocutore privilegiato dei servizi e colui che si farà carico dell'assistenza dell'interessato, sia direttamente che mediante terze persone.

Art 9
Entità e durata del buono

1. I buoni socio assistenziali a sostegno della domiciliarietà possono avere un importo mensile minimo pari a euro 210,00 ed un importo massimo pari a euro 420,00, e sono, in genere, legati alla fascia ISEE del beneficiario secondo la seguente ripartizione:

Fascia	Entità buono
da € 0 a 7.500,00	BSA € 420,00 mensili
da € 7.500,00 a 15.000,00	BSA € 315,00 mensili
da € 15.500,00 a 18.500,00	BSA € 210,00 mensili

2. Sulla base di una documentata motivazione tecnica comprovante la gravità della situazione possono essere definite modalità contributive diverse dallo schema indicato al comma precedente.

3. L'erogazione del buono socio-assistenziale è mensile o trimestrale posticipata, per un minimo di 1 mensilità e per un massimo di 12 mensilità annue.

Art 10
Procedura per l'erogazione dei buoni a sostegno della domiciliarietà

Il buono socio assistenziale a sostegno della domiciliarietà viene erogato nel rispetto delle seguenti procedure:

- il comune pubblicizza, attraverso manifesti da esporre sul territorio e con i mezzi consueti e formali a disposizione, le modalità di accesso e di erogazione del titolo socio assistenziale;
- il servizio di segretariato sociale, nei giorni ed orari indicati nella pubblicizzazione, distribuirà le domande ed accoglierà le richieste di accesso al titolo sociale, fornendo le prime informazioni all'utente sulle condizioni ed i criteri del regolamento;
- le domande devono essere presentate al comune di residenza dell'interessato nel periodo compreso fra il mese di ottobre e il mese di dicembre dell'anno precedente a quello per il quale si richiede il beneficio economico allegando l'attestazione ISEE;
- in sede di prima applicazione è facoltà delle singole amministrazioni costituire una graduatoria transitoria a valere sull'anno in corso;
- le condizioni che consentono l'accesso al buono sono autocertificate dal richiedente, fatta eccezione per la scheda di autonomia che è compilata dall'assistente sociale che concorda il PAI e per il Verbale della Commissione Medica per l'accertamento degli stati di invalidità, che deve essere allegato in copia alla domanda;
- nel caso esistano le condizioni per l'accoglimento della domanda l'utente sarà successivamente convocato o contattato a domicilio dall'Assistente Sociale di riferimento per concordare il Progetto Assistenziale Individualizzato (in seguito per brevità denominato PAI), in conformità con le risorse disponibili ed i tempi d'accesso della graduatoria vigente;
- qualora non esistano le condizioni per l'accoglimento della domanda l'Ufficio Servizi Sociali comunale comunicherà l'esito negativo precisando i motivi che lo giustificano.

Art 11
Modalità di presentazione delle domande

1. La domanda per l'erogazione del buono socio-assistenziale dovrà essere presentata all'Ente di riferimento nei termini indicati, utilizzando l'apposito modulo. Nel caso di riapertura dei termini precedentemente descritti di presentazione delle domande, le nuove domande pervenute verranno integrate nella graduatoria già esistente.

2. La domanda deve essere sottoscritta dall'interessato o da chi eventualmente ne eserciti la tutela o dalla persona di riferimento. Le condizioni che consentono l'accesso al buono socio-assistenziale sono autocertificate, nel rispetto delle

disposizioni di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445. L'assenza e/o l'incompletezza della documentazione richiesta sulla domanda di assegnazione sospendono i tempi di definizione dell'istruttoria stessa.

3. Il richiedente ha l'obbligo di comunicare all'Ente di riferimento ogni variazione che possa comportare la decadenza del diritto del buono socio assistenziale, compilando l'apposito modulo che verrà fornito dall'ufficio stesso.

4. L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali e sensibili relativi alla posizione sanitaria e reddituale avverranno nel pieno rispetto del Decreto legislativo 30.06.2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 12
Formazione delle graduatorie

1. In base alle domande raccolte vengono stilate due apposite graduatorie ordinate in base al punteggio ottenuto a seguito della valutazione, una che raccoglie le domande dei cittadini anziani ed una che raccoglie le domande dei cittadini disabili. A parità di punteggio verrà data priorità all'anziano e al disabile con ISEE inferiore.

2. Per gli anziani la posizione in graduatoria è determinata dalla somma del punteggio raggiunto per:
   - rete familiare
   - scheda di autonomia
   - livello di reddito
   - ulteriori punteggi o detrazioni

3. Per i disabili la posizione in graduatoria è determinata dalla somma del punteggio raggiunto per:
   - rete familiare
   - scheda di autonomia
   - livello di reddito
   - livello di invalidità
   - ulteriori punteggi o detrazioni

4. I punteggi sono attribuiti nel rispetto dei seguenti criteri:

CERTIFICAZIONE DI INVALIDITÀ	
100% di invalidità	punti 15
100% di invalidità con accompagnamento	punti 10
uguale o superiore al 75%	punti 8
Inferiore a 75%	punti 2
Assente	punti 0

RETI FAMILIARI Anziani con età superiore ai 65 anni	
TIPOLOGIA	PUNTI
L'interessato vive da solo o con il coniuge o con un familiare ma non ha figli	25
L'interessato ha un figlio solo (sia convivente che no)	20
L'interessato ha più figli	15
L'interessato è ospitato in casa da uno dei suoi figli	+2

RETI FAMILIARI Disabili	
TIPOLOGIA	PUNTI
L'interessato vive da solo o con il genitore con più di 65 anni (non ha fratelli)	25
L'interessato ha un unico familiare di riferimento	20
L'interessato ha più familiari di riferimento	15
L'interessato è ospitato in casa da un familiare non genitore	+2

SCHEDA DI AUTONOMIA Anziani con età superiore ai 65 anni e disabili			
	E' IN GRADO DI FARLO DA SOLO	NECESSITA UN AIUTO PARZIALE	NECESSITA DI AIUTO TOTALE
SI MUOVE PER CASA	0	1	2
SI MUOVE FUORI CASA	0	1	2
FA LE SCALE	0	1	2
SI ALZA DAL LETTO	0	1	2
SI LAVA	0	1	2
USA IL GABINETTO	0	1	2
SI VESTE	0	1	2
FA IL BAGNO	0	1	2
MANGIA	0	1	2
FA LA SPESA	0	1	2
PULISCE LA CASA	0	1	2
CUCINA	0	1	2
LAVA LA BIANCHERIA	0	1	2
SA ESPRIMERSI	0	1	2

LIVELLI DI REDDITO come da certificazione ISEE allegata alla domanda (Buono per Anziani sopra ai 65 anni d'età e Disabili)		
Fascia ISEE		Punti
Da €	A €	
0	7.500	20
7.501	9.000	19
9.001	10.500	18
10.501	12.000	17
12.001	13.500	16
13.501	15.000	15
15.001	16.000	11
16.001	17.000	7
17.001	18.000	4
18.001	18.500	3

ULTERIORI PUNTEGGI O DETRAZIONI (Buono per Anziani sopra ai 65 anni d'età)	
Motivazione	**Punti**
Redditi esente irpef (es. indennità di accompagnamento, rendite INAIL, rendite vitalizie statali, ecc).	- 2 ogni € 5.000,00
Se la persona di riferimento non è né il coniuge né il figlio.	+ 10

ULTERIORI PUNTEGGI O DETRAZIONI (Buono per Disabili)	
Motivazione	**punti**
Redditi esente irpef (es. indennità di accompagnamento, rendite INAIL, rendite vitalizie statali, ecc)	- 2 ogni € 5.000,00
se la persona di riferimento non è né il genitore né il fratello.	+ 10
se il disabile ha entrambi i genitori con una età superiore ai 65 anni e non ha fratelli.	+ 10

Art 13
Decadenza o sospensione del diritto alle prestazioni

1. IL diritto all'erogazione del buono a sostegno della domiciliarietà decade in caso di:
   - ricovero definitivo in strutture di tipo residenziale;
   - trasferimento di residenza del beneficiario in un Comune che non rientra tra quelli che hanno sottoscritto l'accordo di programma e che sono stati elencati nell'art. 1.

2. Nel caso in cui il beneficiario trasferisca la propria residenza in un comune appartenente al Distretto di Carate B.za, il buono diventa di competenza del comune di nuova residenza compatibilmente con le risorse disponibili.

3. In caso di ricovero in ospedale, in istituto di riabilitazione o in strutture residenziali per ricovero di sollievo, per un periodo continuativo pari o superiore ai 30 giorni, il buono viene sospeso in relazione alla durata del ricovero. Sono escluse le strutture di tipo semi-residenziale e centri diurni integrati.

4. Decorsi i primi 30 giorni, la sospensione del buono si rinnova per ogni successivo e ulteriore periodo di ricovero superiore a 15 giorni.

Titolo III
IL BUONO SOCIO ASSISTENZIALE A SOSTEGNO DELLA NATALITÀ

Art 14
Destinatari specifici e finalità di utilizzo

1. Il buono socio-assistenziale a sostegno della natalità è destinato a assicurare un sostegno economico adeguato ai nuclei familiari con minori da 0 a 3 anni per facilitare la conciliazione delle responsabilità genitoriali, favorire le pari opportunità e la prevenzione della vulnerabilità economica. A tale scopo le somme destinate possono essere utilizzate indifferentemente per rispondere alle esigenze di inserimento presso servizi di asili nido o assistenza privata, sostitutiva di tale tipo di realtà, là dove non si possa presentare la possibilità di inserimento presso strutture comunali analoghe.

Art 15
Entità e durata del buono

1. I buoni socio assistenziali a sostegno della natalità possono avere un importo mensile minimo pari a euro 120,00 ed un importo massimo mensile pari a euro 420, e sono erogati con frequenza mensile o trimestrale posticipata, per un minimo di 1 mensilità e per un massimo di 12 mensilità annue.

2. Possono essere erogati più buoni per la stessa famiglia in caso di presenza di più minori fascia d'età 0-3 nello stesso nucleo.

Art 16
Procedura per l'erogazione dei buoni a sostegno della natalità

1. Ogni comune stabilisce, in conformità alla propria offerta di servizi relativi alla fascia d'età 0-3, i criteri di punteggio, le modalità di presentazione e di valutazione delle domande da adottare per la formazione della propria graduatoria.

Art 17
Modalità di presentazione delle domande

1. La domanda per l'erogazione del buono, sottoscritta dal genitore o da chi eventualmente eserciti la tutela sul minore per il quale è richiesto, dovrà essere presentata all'Ente di riferimento nei termini stabiliti da ogni singola amministrazione utilizzando l'apposito modulo, corredata dalla certificazione ISEE del nucleo e dalla autocertificazione relativa alle entrate non figuranti nella DSU. L'assenza e/o l'incompletezza della documentazione richiesta sulla domanda di assegnazione sospendono i tempi di definizione dell'istruttoria stessa. Qualora non esistano le condizioni per l'accoglimento della domanda l'Ufficio Servizi Sociali comunale comunicherà l'esito negativo precisando i motivi che lo giustificano.

2. Il richiedente ha l'obbligo di comunicare all'Ente di riferimento ogni variazione che possa comportare la decadenza del diritto del buono, compilando l'apposito modulo che verrà fornito dall'ufficio stesso.

3. L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali e sensibili relativi alla posizione sanitaria e reddituale avverranno nel pieno rispetto del Decreto legislativo 30.06.2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali.

Art 18
Formazione della graduatoria

1. In base alle domande raccolte viene stilata una apposita graduatoria ordinata in base al punteggio ottenuto a seguito della valutazione. A parità di punteggio verrà assegnato il buono alla famiglia del minore con ISEE inferiore.

2. La posizione in graduatoria è determinata dalla somma del punteggio raggiunto per:
   - livello di reddito;
   - criteri stabiliti dalle singole amministrazioni comunali

3. I punteggi relativi al reddito sono attribuiti con i seguenti criteri:

LIVELLI DI REDDITO Come da certificazione ISEE allegata alla domanda		
Fascia ISEE		punti
Da €	A €	
0	7.500	20
7.501	9.000	19
9.001	10.500	18
10.501	12.000	17
12.001	13.500	16
13.501	15.000	15
15.001	16.000	11
16.001	17.000	7
17.001	18.000	4
18.001	18.500	3
18.501	19.500	2
19.501	22.500	1

Art 19
Sospensione o decadenza del diritto alle prestazioni

1. Il diritto all'erogazione del buono a sostegno della natalità decade in caso di:
   - compimento del terzo anno di età del bambino al momento dell'ingresso nella scuola materna;
   - trasferimento di residenza del beneficiario in un Comune che non rientra tra quelli che hanno sottoscritto l'accordo di programma e che sono stati elencati nell'art. 1.

2. Nel caso in cui il beneficiario trasferisca la propria residenza in un comune appartenente al Distretto di Carate B.za, il buono diventa di competenza del comune di nuova residenza compatibilmente con le risorse disponibili.

TITOLO IV
IL BUONO SOCIO-ASSISTENZIALE A SOSTEGNO DELLA FRAGILITÀ

Art 20
Destinatari specifici e finalita' di utilizzo

1. Il buono socio-assistenziale a sostegno della fragilità ha lo scopo di intervenire nelle situazioni di criticità attraverso la sperimentata formula del contributo economico legato a progetti specifici formulati in relazione ad obiettivi determinati ed integrati con gli interventi già in atto. Con tale misura si intende intervenire in modo particolare nelle situazioni di temporanea criticità dei nuclei familiari, mediante specifici progetti di sostegno condivisi dall'utente e dal servizio. L'erogazione del buono socio-assistenziale a sostegno della fragilità è quindi vincolata alla costruzione e stesura di apposito Progetto di Assistenza Individualizzato da parte dell'Assistente Sociale, tramite gli strumenti a disposizione (colloquio di servizio sociale, visita domiciliare, ecc...) e successivamente sottoscritto per accettazione dall'interessato.

2. In tale prioritaria tipologia di utenza caratterizzata da situazioni di disagio legate a fragilità ed a gravi carenze, anche nello svolgimento di un proprio ruolo (sociale, genitoriale, ecc...), l'utilizzo dei buoni socio assistenziali si pone nella sperimentata metodologia del contributo economico seppur con la maggiore necessità di qualificarne l'intervento e fissarne obiettivi precisi ed essenziali, come:
   - sperimentare interventi che non inneschino cronicità e che vadano a rispondere a bisogni specifici e temporanei.
   - evitare il ricorso ad istituzionalizzazioni che determinano in alcuni casi una pericolosa dipendenza e deresponsabilizzazione.

Art 21
Entità e durata del buono

1. I buoni socio assistenziali a sostegno della fragilità possono avere un importo mensile minimo pari a euro 120,00 ed un importo massimo mensile pari a euro 420, con frequenza mensile o trimestrale salvo diversa e motivata decisione, per un minimo di 1 mensilità e per un massimo di 12 mensilità annue.

2. Gli importi del buono sono erogati sulla base della proposta avanzata dall'Assistente Sociale all'interno del piano concordato.

3. Qualora sussistano situazioni di grave conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale del buono, lo stesso potrà essere erogato a persona diversa dal richiedente, che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del beneficiario ed in conformità al piano di assistenza stipulato.

Art 22
Modalità di presentazione delle domande

1. La domanda per l'erogazione del buono socio-assistenziale, corredata dalla certificazione ISEE e dalla autocertificazione relativa alle entrate non figuranti nella DSU, dovrà essere presentata all'Ente nel momento in cui si manifesta la situazione di bisogno. Nel caso esistano le condizioni per l'accoglimento della domanda l'interessato sarà successivamente convocato dall'Assistente Sociale di riferimento per concordare il PAI, in conformità con le risorse disponibili ed i tempi d'accesso della graduatoria vigente. Il piano dovrà evidenziare le fasi per la verifica degli obiettivi raggiunti e sulla base di ciò infatti si provvederà da parte dell'erogatore ad effettuare un monitoraggio entro 6 mesi dalla conclusione del progetto. L'assenza e/o l'incompletezza della documentazione richiesta sulla domanda di assegnazione sospendono i tempi di definizione dell'istruttoria stessa. Qualora non esistano le condizioni per l'accoglimento della domanda l'Ufficio Servizi Sociali comunale comunicherà l'esito negativo precisando i motivi che lo giustificano.

2. Il richiedente ha l'obbligo di comunicare all'Ente di riferimento ogni variazione che possa comportare la decadenza del diritto del buono socio-assistenziale, compilando l'apposito modulo che verrà fornito dall'ufficio stesso.

3. L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali e sensibili relativi alla posizione sanitaria e reddituale avverranno nel pieno rispetto del Decreto legislativo 30.06.2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali.

TITOLO V
NORME FINALI

Art 23
Applicazione e decorrenza

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della Deliberazione Consiliare di approvazione e sostituirà il regolamento vigente in ogni sua parte. Resterà in vigore fino all'approvazione di un nuovo regolamento sui titoli sociali distrettuali.

2. Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione in relazione all'ISEE, troveranno applicazione previa modifica del presente regolamento, se non immediatamente attuabili.

Art 24
Controlli e sanzioni

1. Il Comune potrà stipulare convenzioni o protocolli di intesa operativi con la Guardia di Finanza per l'effettuazione dei controlli relativi alla veridicità di quanto dichiarato. Tali controlli potranno essere effettuati anche attraverso scambi di dati e informazioni con altre pubbliche Amministrazioni. Per le funzioni di controllo il Responsabile di Servizio potrà richiedere al cittadino la documentazione necessaria, ad eccezione di quella già in possesso della Pubblica Amministrazione, in ottemperanza a quanto previsto dal DPR 445/2000.

2. In caso di accertata non veridicità delle informazioni fornite a danno della Pubblica Amministrazione, fermo restando l'attivazione dei provvedimenti previsti per le violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali (DPR 445 del 28.12.2000), l'Amministrazione Comunale provvederà alla sospensione dell'erogazione, nonché alla eventuale riscossione coattiva delle somme non dovute.

Art 25
Utilizzo dei dati personali.

1. Qualunque informazione relativa alla persona, di cui il servizio comunale venga a conoscenza, in ragione dell'applicazione del presente regolamento, è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune.

2. E' ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale.

Art 26
Pubblicita' del regolamento

1. Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 della Legge 241/90, sarà tenuta a disposizione del Pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, nonché pubblicata sul sito internet del Comune.